



**Regione MARCHE**

**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

**Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027**

**Intervento SRA06 - ACA 6 - Cover crops**

**Azione 6.1 - Colture di copertura;**

**Azione 6.2 – Bulatura**

**Obiettivi**

I principali benefici climatici e ambientali delle azioni previste dall'intervento comprendono la riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque e il miglioramento della struttura e fertilità del suolo nonché l'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, la riduzione delle emissioni di gas serra e una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici

**Destinatari del bando**

Agricultori singoli o associati, Enti pubblici gestori di aziende agricole

**Annualità**

2023

**Dotazione finanziaria assegnata**

La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell'annualità 2023 è pari a €. 500.000,00 di spesa pubblica per il quinquennio di impegno.

**Scadenza per la presentazione delle domande**

15/05/2023

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Lorenzo Bisogni

lorenzo.bisogni@regione.marche.it

## Sommario

<b>1.</b>	<b>Definizioni</b> .....	3
<b>2.</b>	<b>Obiettivi e finalità</b> .....	4
<b>3.</b>	<b>Ambito territoriale</b> .....	4
<b>4.</b>	<b>Dotazione finanziaria del bando</b> .....	4
<b>5.</b>	<b>Criteri di ammissibilità all'aiuto</b> .....	4
5.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	4
5.2.	<i>Altri Criteri di ammissibilità</i> .....	4
<b>6.</b>	<b>Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento</b> .....	5
6.1.	<i>Impegni</i> .....	5
6.2.	<i>Obblighi</i> .....	6
6.3.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)</i> .....	7
6.4.	<i>Variazione delle superfici</i> .....	7
6.5.	<b>Spese ammissibili</b> .....	8
6.6.	<b>Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b> .....	8
6.7.	<b>Criteri di selezione</b> .....	8
6.8.	<b>Clausola di revisione</b> .....	8
6.9.	<b>Trasferimento degli impegni</b> .....	9
6.9.1.	<i>Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.</i> .....	9
<b>7.</b>	<b>Fase di ammissibilità</b> .....	9
7.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i> .....	9
7.1.1.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	11
7.1.2.	<i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i> .....	11
7.1.3.	<i>Modifica Domanda iniziale</i> .....	12
7.1.4.	<i>Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)</i> .....	12
7.2.	<b>Istruttoria di ammissibilità</b> .....	13
7.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> .....	13
7.2.2.	<i>Riduzioni e sanzioni</i> .....	14
7.2.3.	<i>Cause di inammissibilità</i> .....	14
7.2.4.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> .....	14
7.2.5.	<i>Richiesta di riesame</i> .....	14
7.2.6.	<i>Completamento istruttoria</i> .....	15
7.2.7.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i> .....	15
7.3.	<b>Erogazione dei premi</b> .....	15
7.4.	<b>Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni</b> .....	15
<b>8.</b>	<b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b> .....	16

## 1. Definizioni

**Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 2115/2021;

**CSR:** Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

**Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno;

**PSP:** Piano Strategico della PAC 2023-2027.

**SAU:** Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

**SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

**SOI:** Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributo.

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

## 2. Obiettivi e finalità

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo o a introdurre la pratica della bulatura (trasemina di leguminose su cereali). L'intervento si compone di due azioni:

- Azione 6.1 - Colture di copertura;
- Azione 6.2 – Bulatura.

La semina di colture di copertura nell'azione 6.1, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il rischio di erosione del suolo e con ciò contribuisce alla protezione del suolo, inoltre attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale. Le colture di copertura, utilizzando per la loro crescita l'azoto e altri elementi nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono i fenomeni di emissione di gas serra (protossido di azoto) in atmosfera e la lisciviazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee.

La trasemina di specie leguminose sui cereali autunno-vernini nell'Azione 6.2 (bulatura), incrementando la biomassa di radici che si sviluppa nel terreno, favorisce l'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico e miglioramento della struttura e fertilità del suolo.

## 3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

## 4. Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell'annualità 2023 è pari a €. 500.000,00 di spesa pubblica per il quinquennio di impegno.

## 5. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l'inammissibilità della domanda. La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

### 5.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

I richiedenti debbono essere, al momento della presentazione della domanda:

- C01** Agricoltori singoli o associati;  
*oppure*
- C02** Enti pubblici gestori di aziende agricole.

### 5.2. Altri Criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

**C04** Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo);

**C05** Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima pari a 2 ettari;

**C06** L'intervento SRA006 è attivabile solo tramite attivazione integrata con SRA003 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli";

**C07** Le superfici devono essere condotte con metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. 848/2018;

**C08** Predisposizione di un Progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006.

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI (superficie oggetto di impegno) come definito al paragrafo 6.4.

## 6. Tipologie di intervento: impegni e obblighi collegati all'attuazione dell'intervento

### 6.1. *Impegni*

L'intervento deve riguardare un periodo di impegno pari a **cinque anni**, dove la singola annualità è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 6.2 all'Azione 6.1 e viceversa.

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti variabili", quindi la superficie oggetto di impegno può variare purché il numero di ettari impegnati con la domanda di sostegno sia mantenuto per tutta la durata dell'impegno.

**Inoltre l'Azione 6.1 Colture di copertura** prevede i seguenti impegni:

- **I 01.1** Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura. Le tipologie di colture di copertura saranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- **I 01.2** Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
- **I 01.3** Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare sarà definita all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- **I 01.4** Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non deve intercorrere più di 4 mesi. Eventuali considerazioni in funzione di condizioni meteorologiche avverse, verranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali. La presenza della cover in campo deve superare comunque l'intervallo minimo previsto dalla BCAA 6;
- **I 01.5** utilizzare i soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa

prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura;

- **I 01.6** Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura; il presente divieto non compromette la deroga di cui al punto I01.5;
- **I 01.7** divieto di pascolamento.

Inoltre l’Azione 6.2 Bulatura prevede i seguenti impegni:

- **I 02.1** Effettuare una **trasemina** sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose;
- **I 02.2** Utilizzo per la trasemina della sola seminatrice, eventualmente abbinata ad erpice o ad altra attrezzatura. Le modalità e le attrezzature da utilizzare verranno definite all’interno delle disposizioni attuative regionali;
- **I 02.3** Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale;
- **I 02.4** Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare verrà definita all’interno delle disposizioni attuative regionali.

## 6.2. *Obblighi*

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati gli impegni di cui al precedente paragrafo e gli obblighi di seguito elencati (Art. 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115):

**001** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

**002** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

### **Individuazione degli elementi di base pertinenti**

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell’Unione)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
BCAA06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
CGO01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
CGO02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
CGO07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Inoltre deve essere rispettato quanto previsto dalle seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- RM Fert – requisiti minimi in materia di fertilizzanti

### 6.3. *Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)*

L'intervento può essere attuato anche in combinazione con altri interventi del PSP.

L'intervento deve essere implementato in combinazione con l'intervento SRA03 "Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli".

Inoltre è consentito rafforzare gli impegni previsti anche con i seguenti interventi agro-climatico-ambientali:

- SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità e/o Sottomisura 10.1d azione 2) del PSR 2014-2022
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e/o Sottomisura 11.2 del PSR 2014-2022

L'intervento SRA06 è cumulabile con gli eco-schemi posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L'eventuale decurtazione del premio sarà disciplinata con le modalità definite a livello nazionale.

### 6.4. *Variatione delle superfici*

#### **A. Diminuzione delle superfici**

L'intervento è soggetto al **mantenimento per tutto il periodo di impegno** della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

Se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova

situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **B. Aumento delle superfici**

L'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è possibile entro un limite massimo del 50% rispetto al valore della domanda di sostegno, in ogni caso, l'impegno riguardante le nuove entità oggetto di sostegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante), termina nello stesso anno della scadenza naturale dell'impegno originario (domanda di sostegno iniziale).

## **6.5. Spese ammissibili**

E' riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione.

## **6.6. Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono riportati in tabella

<b>Azione</b>	<b>Premio (Euro/ettaro)</b>
<b>Azione 6.1</b>	<b>200,00</b>
<b>Azione 6.2</b>	<b>200,00</b>

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a), da ridurre in proporzione al budget disponibile qualora questo non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, con il vincolo che la riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

## **6.7. Criteri di selezione**

Non sono previsti Criteri di selezione per il presente intervento.

## **6.8. Clausola di revisione**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale. Ciò al fine di garantire che l'intervento venga adeguamento, a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'art. 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.



Nel caso in cui il beneficiario non accetti tale adeguamento, gli impegni assunti dal beneficiario cessano senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 6.9. Trasferimento degli impegni

### 6.9.1. *Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.*

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure, in caso di cessione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante deve:

- possedere, alla data del subentro, le condizioni di ammissibilità che saranno previste dal bando;
- rilevare e continuare con gli stessi impegni assunti dal beneficiario.

## 7. Fase di ammissibilità

### 7.1. *Modalità di presentazione delle domande*

La presentazione della domanda che il primo anno (per gli impegni pluriennali) è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento. Per le annualità successive alla prima le procedure di presentazione delle domande di pagamento saranno definite con apposito atto una volta che verranno adottate da Agea OP con le Istruzioni Operative.

Per la prima annualità la presentazione avviene in due fasi successive distinte. La prima fase prevede l'utilizzo delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La seconda fase è attivata soltanto per tutte le domande presentate attraverso i liberi professionisti e prevede il caricamento della documentazione nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it>.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le diverse attività da svolgere per le due fasi.

#### **Fase 1 – presentazione su SIAN**

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende e accreditato dalla Regione Marche; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati (CAA o libero professionista) debbono far riferimento alle istruzioni operative di AGEA OP e al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN.

Nel caso della modalità **a)**: **Il CAA** mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti nel fascicolo del beneficiario presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: **Il Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea (domanda che verrà successivamente trasmessa alla Regione) e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

#### MODALITÀ ALTERNATIVA, FACOLTATIVA, DI RILASCIO CON FIRMA ELETTRONICA MEDIANTE CODICE OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2023 prevedono, in alternativa alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

#### Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

Per tutte le domande gli allegati indicati al § 7.1.2 dovranno essere trasmessi a pena di inammissibilità attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> entro il termine indicato al successivo § 7.1.1.

Per le domande presentate tramite i liberi professionisti è necessario trasmettere a pena di inammissibilità anche copia della domanda presentata su SIAN.

Pertanto, l'utente abilitato completa l'iter di presentazione seguendo le modalità di seguito dettagliate.

L'utente abilitato completa l'iter di presentazione, a pena d'inammissibilità, attraverso:

**1** - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Intervento cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

**2** - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card o altra carta servizi abilitata al sistema, della **dichiarazione**:

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ Di aver sottoscritto la domanda:
  - di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario oppure nel caso di utente abilitato Libero Professionista, che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa; oppure
  - di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP;
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

*È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.*

**3** - Nel caso in cui l'utente abilitato sia il Libero Professionista, caricamento in allegato di copia della domanda valida rilasciata su SIAN, nei seguenti formati:

- salvo il caso di firma OTP, come scansione del modello cartaceo recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità;
- in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.

Caricamento in allegato dei documenti indicati al § 7.1.2.

**4** - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

Qualora attraverso SIAR vengano presentate entro i termini stabiliti più domande si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta. Ciò vale anche nel caso di presentazione di domande di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità** con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

#### *7.1.1. Termini per la presentazione delle domande*

La *domanda iniziale* deve essere presentata su SIAN entro il termine del **15/05/2023**.

Inoltre, per la presentazione degli allegati previsti al successivo paragrafo e, nel caso di domande presentate da liberi professionisti accreditati anche della copia digitale della domanda iniziale, la documentazione deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto precedente) entro e non oltre il **30/06/2023**.

Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, o prive degli allegati saranno dichiarate inammissibili.

#### *7.1.2. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità*

Alla domanda deve essere allegato il progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006 oggetto della domanda, firmato da un tecnico abilitato, il quale deve essere sufficientemente dettagliato al fine di consentire il riscontro delle attività effettuate in caso di verifica in loco e riscontrabile nel piano colturale del fascicolo aziendale per le verifiche amministrative.

### 7.1.3. Modifica Domanda iniziale

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- o modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- o modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- o cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- o riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- o aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027.

*I termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e lett c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 e delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 saranno definiti con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.*

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati

### 7.1.4. Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

## 7.2. Istruttoria di ammissibilità

### 7.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 (comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali) i cui termini saranno definiti a seguito delle disposizioni emanate con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

#### Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
  - o controllo di esistenza della superficie dichiarata;
  - o individuazione grafica della particella identificata da un punto di vista censuario;
  - o controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
  - o individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
  - o individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali nel periodo di impegno;
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica.
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VeCi (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, e regionale per la programmazione 2023-2027.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

#### *7.2.2. Riduzioni e sanzioni*

L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene nelle more della definizione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR.

Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

#### *7.2.3. Cause di inammissibilità*

Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.

Non sono ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi le condizioni di cui al paragrafo *Criteri di ammissibilità*
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

#### *7.2.4. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria ai sensi del Decreto-legge 179/2012 convertito con Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

#### *7.2.5. Richiesta di riesame*

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### 7.2.6. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale dell'intervento predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

### 7.2.7. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco regionale è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione;

Il decreto viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato. I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

## 7.3. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il pagamento dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In caso di inammissibilità totale o parziale del pagamento dell'aiuto, la Regione Marche adotta il relativo provvedimento che viene comunicato tramite PEC all'interessato.

I termini per il ricorso al giudice competente decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

## 7.4. Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.



## 8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR 2023-27(Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la D.G.R. n. 446 del 04/04/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale in qualità di Autorità di Gestione del CSR Marche 2023/2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.